

All'Ufficio di Presidenza del Congresso

ufficio.presidenza@pec.congressoforesecatania.it

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE CATANIA 2018

PROPOSTA DI DELIBERATO CONGRESSUALE

STATUTARIA

Il sottoscritto Avv. Giovanni Battista Cugurra, c.f. CGRGNN73S24D969W, del Foro di Genova, pec: giovannibattista.cugurra@ordineavvgenova.it, con studio in Genova, Via Roma 5/7, in qualità di Delegato Congressuale del XXXIII Congresso Nazionale Forense – Rimini 2016, in carica sino al 4 ottobre 2018, data di inizio dei lavori del Congresso successivo, ai sensi dell'art. 4 c. 14 Statuto approvato al Congresso Nazionale Forense Rimini 2016 denominato “XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE ATTUAZIONE DELL’ART. 39, COMMA 3 DELLA LEGGE 247/2012” provvisoriamente vigente e riservato ogni diritto,

formula

la seguente proposta di deliberato congressuale STATUTARIA, essendo la riforma dello Statuto approvato al XXX Congresso Nazionale Forense – Rimini 2016 uno dei temi congressuali all'Odg del XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE CATANIA 2018.

Atteso che

l'Organismo Congressuale Forense, nel suo primo biennio di vita, soffre di mancanza di autonomia rispetto al CNF e ai Coa Distrettuali, data anche la presenza al suo interno, nell'attuale sua composizione, di ben 26 presidenti di ordini su 51 componenti, si propone di reintrodurre le incompatibilità vigenti ai tempi dell'OUA.

Data tuttavia,

com'è noto, la necessità di conciliare le istanze ordinistiche con quelle di matrice associativa, si propone una soluzione intermedia: non solo il Coordinatore, ma bensì tutto l'Ufficio di Coordinamento, con i suoi 5 membri, non può contenere nel suo seno componenti Coa, CDD, CNF o Delegati Cassa Forense o componenti Cda Cassa Forense.

Al fine di trovare soluzioni più consone e funzionali a perseguire il bene della Giustizia, dell'Avvocatura e dei Diritti dei Cittadini e rendere quindi detto Organismo forte e autonomo, è necessario rendere più facile la riforma dello Statuto, che altrimenti con il suo art. 8 e il quorum dei 2/3 si presenta pressoché immodificabile - dato che nemmeno le componenti ordinistiche, nel 2016, sono riuscite ad arrivare ai 2/3, in quanto la maggioranza raggiunta per l'approvazione dello statuto, seppure ampia, è stata inferiore al 66% - si propone altresì l'abrogazione dell'art. 8.

P.Q.M.

Il XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE CATANIA 2018 delibera:

1) l'abrogazione dell'art. 8 dello Statuto approvato al precedente Congresso, ossia il XXX Congresso Nazionale Forense di Rimini 2016 con l'intento di dare attuazione all'art. 39 l. 247/12;

2) L'art. 6 c. 11 sia sostituito dal seguente articolo:

*“La carica di Coordinatore di OCF **e di componente dell'Ufficio di Coordinamento** è incompatibile con quella di Presidente di COA, **di Consigliere di COA**, di componente di CNF, Cassa e CDD nonché di legale rappresentante in carica delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche. L'eventuale incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'elezione.”*

Con osservanza.

Genova, 3 settembre 2018

Avv. Giovanni B. Cugurra